



Direzione Pianificazione  
e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

Data 31.07.2007

Protocollo

**Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-~~258~~ in data 29 OTT. 2007** relativa all'approvazione della Variante di revisione del P.R.G.C. vigente predisposta dal Comune di Lanzo con successive deliberazioni consiliari n. 62 del 22.12.2000, n. 2 del 9.02.2001, n. 51 del 28.07.2001, n. 23 del 24.05.2002 e n. 17 del 8.04.2006.

**Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell' 11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n°56 e s.m.i.**

#### Disciplina commerciale

Le disposizioni normative riferite al Settore Commerciale presenti nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante di revisione al P.R.G. vigente nonché previsioni riportate nella "tavola P.2C Localizzazione commerciale, in scala 1:5.000", riportante gli addensamenti e le localizzazioni commerciali, non si intendono approvate.

#### Cartografia

**Tavv. n. P.2** (scala 1:5000) e **n. P.3c** (scala 1:2000)

- stralciare dall'area residenziale di completamento a bassa densità "Rcb.3", il lotto in ampliamento individuato a monte di via Marchesi della Rocca.

**Tavv. n. P.2** (scala 1:5000) e **n. P.3a** (scala 1:2000)

- eliminare la previsione dell'area residenziale di nuovo impianto Rn.

**Tav. n.5** (*Carta di sintesi geologica, scala 1:5000*) e **tavola allegato n.5** (*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, scala 1:10.000*)

- riclassificare gli ambiti individuati in classe III.b.2a e III.b8 di località "case Furno", quali aree in classe di rischio geologico III.b3;
- riclassificare l'area in classe III.b.2a, localizzata a valle di "case Furno", quale area in classe di rischio III.b3;
- riclassificare la porzione d'area in classe III.b.2a localizzata a monte del ponte di via Roma, in sx. orografica del torrente Tesso (nella quale sono ricompresi parte del lotto residenziale Rba.2 e dell'ambito a servizi F.1), in area nella classe di rischio III.b3 limitatamente alla porzione edificata e nella classe III.a quella rimanente ineditata;
- riclassificare gli ambiti territoriali in classe di rischio III.b.2a e III.b7, posti a valle del ponte di via Roma in sx e dx orografica del torrente Tesso, nella classe di rischio geologico III.b3;
- riclassificare la porzione d'area ineditata posta in classe III.b.2a, localizzata a valle del ponte della ferrovia, in dx orografica del torrente Tesso, in classe di rischio geologico III.a.



- riportare lungo il Rio Caramello e la Roia di Origlia, anche nel tratto a monte non fasciato, una fascia di rispetto di profondità non inferiore a mt. 10,00;
- riportare una fascia di rispetto di profondità non inferiore a mt. 5,00 sia lungo i fossi che lungo i rii confluenti nel tratto di valle del Rio Neviglie, puntualmente individuati nelle planimetrie sopra citate.

**Tav. allegato n. 5** (*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, scala 1:10.000*)

- riportare in planimetria, con adeguata campitura, le "Aree morfologicamente inondabili da acque del reticolo idrografico principale non fasciato e secondario, con intensità media/moderata (EmA) e di ruscellamento superficiale", secondo quanto puntualmente individuato nella Carta geomorfologica e dei dissesti (All. 2, in scala 1:10.000).

### **Norme Tecniche di Attuazione**

**Art. 12** Vincoli inibitori, capitolo 12.3 (*Sponde corsi d'acqua*)

- aggiungere al 4° comma, dopo le parole "...approvato con D.P.C.M. 24/05/01 (G.U. n.183/01)", la seguente prescrizione "L'individuazione cartografica del limite relativo alle fasce di pertinenza fluviale si intende riportato nelle tavole di piano in coerenza con quello approvato, di cui al P.S.F.F., fatte salve unicamente le modificazioni apportate nelle tavole stesse al limite relativo alla fascia "C", nel tratto compreso tra il ponte della SP. n.1 ed il confine comunale orientale in sponda sx del torrente Stura, nonché alla fascia "B", nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Tesso e l'inizio della fascia B di progetto in sponda sx del torrente Stura.";
- aggiungere al termine del 4° comma la prescrizione "Si precisa che per le aree incluse nelle Fasce Fluviali, approvate ex Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), con D.P.C.M. 24.7.1998, valgono le norme del P.S.F.F. stesso, quelle del Titolo Secondo del P.A.I., nonché quelle dello strumento urbanistico in oggetto qualora più restrittive. Nell'ipotesi che le norme del P.S.F.F. e del P.A.I. risultino tra loro incompatibili, prevalgono queste ultime in accordo a quanto riportato all'art.1, comma 5, del P.A.I. stesso."

**Art. 12** Vincoli inibitori, capitolo 12.7 (*Interventi ammessi*)

- inserire al 2° comma, dopo le parole "Nelle fasce di rispetto stradale è altresì consentita...", la seguente precisazione "..., nel rispetto dei disposti del D. L.vo 11.2.98 n.32 e della L.R. 31.5.2004 n.14,...";
- aggiungere al termine del comma 3, dopo le parole "...aree contigue di pertinenza dell'intervento", la seguente precisazione "...aventi la stessa destinazione d'uso e l'intervento dovrà avvenire nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi definiti nelle specifiche schede d'area."

**Art. 12** Vincoli inibitori, capitolo 12.8 (*Tutela idrogeologica del territorio*)

- aggiungere al punto 1. (Classi di rischio), voce "Classe III.b", dopo le parole "...delle opere di difesa", riportate al termine del 1° comma, la seguente precisazione "...necessarie alla eliminazione dei pericoli di natura geologica presenti ovvero alla verifica della loro efficacia qualora gli interventi di riassetto territoriale risultassero già realizzati.";
- inserire al termine del 1° comma la prescrizione: " Per quanto attiene gli interventi di riassetto territoriale da realizzarsi in località 'Case Furno', ritenuti necessari per la



mitigazione del rischio ed inseriti nel cronoprogramma di cui all'allegato III della Relazione geologico-tecnica, gli stessi dovranno prevedere anche la realizzazione di adeguate opere di regimazione delle acque provenienti dal versante.

Per l'area individuata con classe III.b5 compresa tra il ponte della via Roma e quello della ferrovia, in dx orografica del torrente Tesso, a tutela degli interventi e ampliamenti edilizi realizzabili nell'area normativa Rbr.2, le opere per la messa in sicurezza di tale ambito dovranno essere supportate da verifiche idrauliche tese anche alla valutazione dell'influenza delle stesse sia sul regime idraulico nel tratto in esame dello stesso corso d'acqua sia sul ponte della ferrovia, con particolare riferimento all'attivazione del fornice esistente, sempre in sponda orografica dx.”;

- inserire al punto 3. (Tutela idrogeologica), lett. f), dopo le parole “...è permesso qualora sia accertato che tale intervento” la seguente puntualizzazione “...risulti compatibile con la piena di riferimento...”;

#### **Art. 22** Contenuti delle norme d'area

- introdurre quale premessa al testo della norma la seguente prescrizione “Tutti gli interventi edificatori e di trasformazione del suolo, strutturali ed infrastrutturali, dovranno risultare conformi alle limitazioni e alle prescrizioni della relazione geologico-tecnica, della Carta di sintesi geologica (tav. 5) e della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica (allegato 5). In caso di eventuali parziali difformità riscontrabili nella lettura ed interpretazione degli elaborati tecnico-prescrittivi del P.R.G.C., sia geologici che urbanistici, determinano la prevalenza delle disposizioni più restrittive tra quelle individuabili in tali elaborati. Inoltre, per tutti gli interventi edificatori in progetto, pubblici e privati, si richiama la rigorosa osservanza delle prescrizioni del D.M. 11.3.1988 ‘Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione’; nel caso i nuovi insediamenti in progetto risultassero localizzati in prossimità di scarpate, le indagini dovranno prevedere anche appropriate verifiche di stabilità delle scarpate stesse.”;
- aggiungere al termine del punto 6., dopo le parole “...elevata di mt. 3” la seguente prescrizione “...computata con riferimento alla quota di colmo dell'edificio.”;
- aggiungere quale punto 8. la seguente prescrizione “Per quanto concerne l'insediamento di attività commerciali e terziarie, dove ammesse dalle relative schede d'area e fatte salve più puntuali prescrizioni specifiche, dovranno essere reperite o assoggettate ad uso pubblico, in fregio alla viabilità o in posizione facilmente accessibile dalla strada, aree a parcheggio e verde pubblico secondo le quantità stabilite al punto 3) dell'art.21 della L.U.R.”.

#### **Art. 22/1** Aree a destinazione agricola

- sostituire alla nota 7) della voce “Prescrizioni particolari” l'espressione “...e 20 mt. da abitazioni di...” con la seguente che recita: “...e 25 mt. da abitazioni civili di...”.

#### **Art. 22/2** Nuclei agricoli “NA”

- sostituire alla nota 3), della voce “Prescrizioni particolari”, l'espressione “...del repertorio morfologico allegato alle presenti norme...” con la seguente che recita: “...delle prescrizioni tipologiche definite per il Centro Storico, contenute nel R.E. vigente...”.

**Art. 22/5** Centro storico "Ra"

- inserire alla nota 3), della voce "Prescrizioni particolari", dopo le parole "...descritte ai nn° 1,2,3.." il seguente richiamo: "..e 4..".

**Art. 22/7 bis** Aree residenziali di recupero "Rba"

- sostituire alla nota 2), della voce "Prescrizioni particolari", il richiamo normativo "..ai sensi dell'art.17, 6°c.." con il seguente "..ai sensi dell'art.17, 8°c..";
- eliminare alla nota 3), della voce "Prescrizioni particolari", l'espressione "..individuati in P.R.G. tav. P3..".

**Art. 22/9** Aree residenziali di recupero "Rbr"

- inserire alla nota 4) relativa all'area "Rbr.2", della voce "Prescrizioni particolari", la seguente prescrizione "In sede di intervento per l'adeguamento e/o ampliamento dei fabbricati esistenti, in relazione alle problematiche idrogeologiche presenti, dovrà essere realizzato un arretramento della recinzione esistente per una profondità non inferiore a mt. 6-7 dal ciglio di sponda."

**Art. 22/11** Aree residenziali di completamento a bassa densità

- sostituire alla nota 3), della voce "Prescrizioni particolari", il valore "..al 15%.." con il seguente "..30%..", aggiungendo dopo le parole "..con fronte su via Loreto" la seguente precisazione "...; il progetto dovrà garantire, in ogni caso, idonee soluzioni per un corretto posizionamento ed inserimento ambientale dei nuovi volumi edilizi, al fine di salvaguardare le essenze arboree di maggior pregio presenti nell'area, nonché ricercare adeguate soluzioni per l'accesso veicolare limitando al minimo eventuali movimenti terra o tagli di versante. Il progetto stesso dovrà inoltre valutare l'opportunità di realizzare un eventuale collegamento pedonale tra via Loreto e la sovrastante via S. Ignazio al fine di garantire una organica e funzionale fruibilità dello spazio pubblico.";
- sostituire alla nota 3), della voce "Prescrizioni particolari", le parole "La linea di gronda delle nuove costruzioni.." con la seguente "La linea di colmo delle nuove costruzioni..."

**Art. 22/15** Area produttiva esistente in zona di salvaguardia "Pbp"

- aggiungere al termine della nota 2), voce "Prescrizioni particolari", la seguente prescrizione "In relazione alle problematiche geologiche presenti nell'ambito localizzato a tergo delle opere di difesa spondale del torrente Stura, in un tratto del corso d'acqua che può essere soggetto a violenta dinamica fluviale e torrentizia, si precisa che sono in ogni caso esclusi interventi di nuova edificazione, completamento o ampliamento di superfici destinate al ciclo produttivo, comportanti incremento del carico antropico.";
- aggiungere alla voce "Prescrizioni particolari", la seguente nota "4) Nelle more di approvazione del Piano d'Area della zona di salvaguardia della Stura di Lanzo, per gli interventi previsti nell'area valgono le disposizioni di cui al precedente art. 13, punto 13/4, delle presenti N.T.A."

**Art. 22/18** Area terziaria "Tn"

- aggiungere alla voce "Prescrizioni particolari", la seguente nota "4) L'accessibilità veicolare all'area dovrà avvenire dalla via Stura; il S.U.E., sulla scorta delle indicazioni espresse dal competente Settore tecnico Viabilità della Provincia di Torino, dovrà prevedere



eventuali interventi per la razionalizzazione dell'innesto sulla viabilità provinciale, al fine di limitare al minimo le possibili interferenze con traffico veicolare presente sulla stessa.”.

**Art. 22/19** Area campeggio in zona di salvaguardia “Cp”

- inserire alla nota 1), voce “Prescrizioni particolari”, dopo le parole “...sono ammessi interventi”, la seguente precisazione “..non comportanti incrementi del carico antropico..”;
- aggiungere alla voce “Prescrizioni particolari”, la seguente nota “2) Nelle more di approvazione del Piano d’Area della zona di salvaguardia della Stura di Lanzo, per gli interventi previsti nell’area valgono le disposizioni di cui al precedente art. 13, punto 13/4, delle presenti N.T.A.”.

**Art. 22/21** Aree per attrezzature a servizi comunali “S”

- sostituire alla nota 8), voce “Prescrizioni particolari”, l’espressione “...sono ammessi interventi di tipo c), d), f) con ampliamento non superiore al 20%.” con la seguente prescrizione “..., in considerazione delle problematiche idrogeologiche presenti in tale ambito, sono ammessi interventi di carattere conservativo fino alla categoria d), di cui all’art. 9, con esclusione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti comportanti incremento del carico antropico.”;
- aggiungere alla voce “Prescrizioni particolari”, la seguente nota “10) Nelle more di approvazione del Piano d’Area della zona di salvaguardia della Stura di Lanzo, per gli interventi previsti nell’area del Centro sportivo valgono le disposizioni di cui al precedente art. 13, punto 13/4, delle presenti N.T.A.”.

**Relazione geologico-tecnica**

- sostituire al capitolo “7. Carta di sintesi”, 4° comma, la frase “Si precisa che, per le aree ...omissis... titolo II N.d.A. del P.A.I.” con la seguente prescrizione che recita “Si precisa che per le aree incluse nelle Fasce Fluviali, approvate ex Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), con D.P.C.M. 24.7.1998, valgono le norme del P.S.F.F. stesso, quelle del Titolo Secondo del P.A.I., nonché quelle dello strumento urbanistico in oggetto qualora più restrittive. Nell’ipotesi che le norme del P.S.F.F. e del P.A.I. risultino tra loro incompatibili, prevalgono queste ultime in accordo a quanto riportato all’art.1, comma 5, del P.A.I. stesso.”.

Il Responsabile del Settore  
Territoriale - Provincia di Torino  
arch. Arturo BRACCO

per il Direttore  
il Vicario  
dott. Ezio ABATELLI